

COMUNE DI SORAGNA

p.le Meli Lupi 1 – 43019 Soragna (Parma)

c.f. 00223170341 – 0524/598911 – fax 0524/598944

UFFICIO TECNICO

(ufficio del territorio, urbanistica e ambiente)

Soragna, lì 30.09.2008

ORDINANZA N. 55/2008

Oggetto:

LIMITAZIONE PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7 DEL QUINTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA (AGGIORNAMENTO 2008 -2009).

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e ss. mm. ed ii.;
- la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992;
- la Legge 15 Maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 Novembre 1994;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 Aprile 1999, n. 163;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Ministeriale 2 Aprile 2002, n. 60, in materia di tutela della qualità dell'aria;
- l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM 10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al D.M. 02/04/02, n. 60", aggiornamento 2006-2007, sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Province e
- e Comuni superiori a 50.000 abitanti, siglato a Bologna il 31/07/2006;

RICHIAMATI

- lo Statuto del Comune di Soragna;
- la deliberazione di G.C. n.127 del 28.09.2006, con la quale l'Amministrazione comunale ha aderito al Protocollo d'Intesa in attuazione al citato Accordo di Programma sulla qualità dell'aria;

CONSIDERATO CHE il suddetto Accordo di Programma prevede sia l'attuazione di provvedimenti tesi a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nella parte di territorio comunale che ha evidenziato i ripetersi di tali fenomeni, sia l'avvio di programmi di progressiva risoluzione degli impatti ambientali generati dalle attività di servizio pubblico;

RITENUTO di intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria di polveri sospese, secondo quanto previsto dal DM 2 Aprile 2002, n. 60, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese o PM10, mediante azioni volte a limitare il flusso veicolare in aree sensibili del territorio comunale;

DATO ATTO che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione del traffico è stata definita tenendo conto dell'ubicazione dei principali parcheggi e delle reti viarie principali presenti sul territorio;

RITENUTO per tutte le ragioni sopra esposte necessario ed urgente emettere il presente provvedimento volto a conseguire il miglioramento della qualità dell'aria ed, in particolare, delle polveri sospese:

O R D I N A, CON VALIDITA' SINO AL 31 MARZO 2009,

1) L'istituzione del divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, nell'area del centro storico del capoluogo comprendente le seguenti vie:

- v. Garibaldi
- v.le Verdi
- v. Cavour
- v. S. Pellico
- v. XX Settembre
- v. della Repubblica
- v. Galeotti
- p.zza Meli Lupi
- p.zza Garibaldi
- p.tta Riccio da Parma

per tutti i veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all'Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992), dei veicoli ad accensione spontanea precedenti all'Euro 2 esteso dal 07/01/09 ai diesel Euro2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato, nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre-Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 97/24 CE), anche se provvisti di bollino blu.

2) L'istituzione dal 07/01/09 del divieto totale di circolazione, il giovedì, dalle 8,30 alle 18,30, nell'area del centro storico del capoluogo, come sopra delineata. L'Amministrazione comunale, in forma concertata sull'intero territorio provinciale potrà disporre la revoca temporanea di tale divieto in presenza di particolari condizioni che ne suggeriscano la momentanea sospensione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo n. 285/92, in caso d'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 71,00.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli indicati negli allegati facenti parte della seguente ordinanza:

- La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa a UFFICIO Tecnico LLPP, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE TERRE VERDIANE, Stazione Carabinieri di Soragna, TEP, Pubblici Esercizi.

IL SINDACO
Cattenati Giovanni